



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER  
L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-135**

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di Settembre il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualita' di dirigente di Settore Gestione Servizi Per L'Infanzia E La Scuola Dell'Obbligo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'espletamento sul MEPA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa Fater SpA, della fornitura di pannolini Pampers Progressi 16 + (oltre 16 Kg.) Extra Large per un alunno disabile, per un periodo di validità contrattuale di mesi sei decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo di Euro 125,55 oneri fiscali esclusi – CIG ZF02006CD0

Adottata il 26/09/2017  
Esecutiva dal 27/09/2017

26/09/2017

GAGGERO ANGELA ILARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI  
- SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-135**

**Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'espletamento sul MEPA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa Fater SpA, della fornitura di pannolini Pampers Progressi 16 + (oltre 16 Kg.) Extra Large per un alunno disabile, per un periodo di validità contrattuale di mesi sei decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo di Euro 125,55 oneri fiscali esclusi – CIG ZF02006CD0**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17 gennaio 2017, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione CC n. 48 del 02/05/2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2017-2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

PREMESSO che:

- la legge regionale n. 15/2006 sul diritto allo studio, pone a carico dei Comuni l'onere di garantire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
- ai fini di un'adeguata integrazione scolastica garantendo il benessere e l'igiene degli alunni disabili occorre assicurare una congrua dotazione di pannolini/pannoloni;
- la suddetta fornitura, di cui in particolare la fornitura dei pannolini in oggetto, viene effettuata sulla base di precise richieste formulate dalle Assistenti Sanitarie, previo confronto con i Referenti dell'Handicap delle scuole, poiché tale fornitura deve essere rispondente alle problematiche degli utilizzatori, sia in relazione all'età, sia alle specifiche diverse disabilità;

RITENUTO

pertanto, indispensabile, assicurare, con tempestività, la fornitura di pannolini specificamente richiesti in funzione delle problematiche dell'alunno disabile utilizzatore;

PRESO ATTO

che con atto datoriale, prot. n. 310523 del 12/09/2017, custodito agli atti d'ufficio, è stata nominata, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, R.U.P. della procedura di affidamento della fornitura in oggetto la Dirigente del Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero;

VERIFICATO

che la fornitura di pannolini non risulta compresa:

- nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.";
- nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul Bando MEPA Beni di CONSIP - Allegato 9 "Forniture specifiche per la sanità";

RITENUTO

quindi, in funzione della necessità di procedere all'approvvigionamento dei pannolini occorrenti con la massima tempestività possibile, nonché della modesta entità della spesa preventivata, di procedere all'affidamento della fornitura mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- al fine di assegnare la fornitura alle condizioni più favorevoli per l'Amministrazione sono state espletate sul Bando MEPA Beni di CONSIP le trattative dirette con gli operatori economici abilitati sul MEPA per la Categoria Forniture specifiche per la Sanità, come dettagliato nel seguito:
  - ✓ trattativa 239461 in data 12/09/2017 rivolta a FATER S.P.A.;
  - ✓ trattativa 239492 in data 12/09/2017 rivolta a S.I.L.C. S.P.A.;
  - ✓ trattativa 239515 in data 12/09/2017 rivolta a CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL;
- gli operatori economici sono stati individuati, in funzione della loro offerta sul catalogo MEPA di articoli simili alla fornitura richiesta;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- all'invito a partecipare alla trattativa diretta ha risposto solamente l'Impresa Fater S.p.A. presentando un articolo congruo alle specifiche tecniche richieste ed offrendo il prezzo complessivo di Euro 125,55, I.V.A. esclusa;

#### CONSIDERATO

pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., all'affidamento diretto all'Impresa Fater S.p.A. della fornitura di pannolini per un alunno disabile, per un periodo di validità contrattuale di mesi sei decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per l'importo di Euro 125,55, I.V.A. esclusa;

#### ASSICURATO

che l'esecuzione della fornitura, consistente nella sola consegna, non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

#### DATO ATTO che:

- sono già state inviate agli Enti preposti, le richieste in ordine all'accertamento d'ufficio del possesso, da parte dell'Impresa Fater S.p.A., dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in ogni caso, l'Impresa affidataria, analogamente a tutte le Imprese iscritte al MEPA di CONSIP, è oggetto di periodico accertamento, da parte di CONSIP medesima del possesso dei requisiti di carattere generale di cui al suddetto art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

#### CONSIDERATO che:

- la consegna della fornitura deve essere eseguita tempestivamente al fine di garantire all'alunno disabile fruitore di detta fornitura la frequenza della scuola in sicurezza sotto il profilo igienico e di benessere personale;
- l'acquisizione degli esiti dei suddetti controlli dei requisiti di carattere generale comporta una tempistica non conciliabile con l'urgenza della fornitura;

#### RITENUTO

pertanto, di procedere all'affidamento definitivo della fornitura anche se non si dispone ancora di tutti gli esiti dei controlli di cui sopra, stabilendo di procedere alla revoca dello stesso ovvero alla risoluzione del contratto in danno dell'Impresa affidataria, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale dovessero emergere a carico dell'Affidataria stessa irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;

#### RITENUTO

in funzione della modesta entità della spesa e dell'affidabilità dell'Impresa affidataria dimostrata in precedenti rapporti contrattuali, di non prevedere negli atti della trattativa la corresponsione della cauzione definitiva, al fine di evitare un appesantimento della procedura di affidamento non giustificato dall'entità della spesa tanto più che, in caso di inadempienze nell'esecuzione della fornitura, il Comune può sempre rivalersi all'atto del pagamento della fattura;

#### STABILITO

che, qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura conforme a

quella richiesta, ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all’Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell’adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all’eventuale revoca dell’affidamento ed alla contestuale assegnazione della fornitura all’Impresa titolare della convenzione CONSIP;

#### RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto la fornitura in oggetto non viene effettuata nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

#### DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- ha carattere di obbligatorietà per le motivazioni esplicitate in premessa;
- ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti in ambito istituzionale;

#### ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della Legge 122/2010;

#### DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

### **DETERMINA**

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di assegnare in via definitiva, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., all’Impresa Fater S.p.A. con sede legale in Via A. Volta, n. 10 – 65129 PESCARA (PE), codice fiscale 01323030690 e partita I.V.A. 01282360682, codice beneficiario 33798, la fornitura di pannolini Pampers Progressi 16 + (oltre 16 Kg.) Extra Large per un alunno disabile, per un periodo di validità contrattuale di mesi sei decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo di Euro 125,55, oneri fiscali esclusi;
- 2) di procedere alla revoca dell’affidamento di cui al precedente punto 1), ovvero alla risoluzione del contratto in danno all’Affidataria, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale ancora in corso, come specificato in premessa, dovessero emergere irregolarità ostative all’instaurarsi del rapporto contrattuale;
- 3) di dare atto, altresì, che l’esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

- 4) di dare atto, altresì, che la fornitura in oggetto non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- 5) di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale M.E.P.A. di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- 6) di dare atto che la spesa occorrente non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;
- 7) di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, l'importo complessivo di **Euro 130,58 (IMP 2017/9436)**, di cui imponibile Euro 125,55 più I.V.A. 4% pari ad Euro 5,03, **in ambito istituzionale**, sul Bilancio 2017 al capitolo 17121 "Acquisizione di beni diversi", c.d.c. 1160.627 "Servizi a sostegno dell'autonomia scolastica"- P.d.C. 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c.";
- 8) di dare atto che l'impegno di cui al precedente punto viene assunto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) di provvedere, a fronte della fornitura eseguita regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto 8) e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 10) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l'assegnazione di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 12) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-135

AD OGGETTO

Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'espletamento sul MEPA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa Fater SpA, della fornitura di pannolini Pampers Progressi 16 + (oltre 16 Kg.) Extra Large per un alunno disabile, per un periodo di validità contrattuale di mesi sei decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per un importo di Euro 125,55 oneri fiscali esclusi – CIG ZF02006CD0

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile